

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 10/2025 – Fringe benefit dipendenti / Auto in uso promiscuo

La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 48, della Legge n. 207 del 2024) ha introdotto disposizioni che, dal 2025, modificano le modalità di determinazione del fringe benefit in capo al dipendente al quale venga assegnata l'auto aziendale in uso promiscuo.

L'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito con la Legge 24 aprile 2025, n. 60, tuttavia, a determinate condizioni, consente ancora di fruire della previgente, e talvolta più conveniente, disciplina.

Nulla cambia per la percentuale di deducibilità dei costi da parte del datore di lavoro che resta ferma al 70% senza limitazioni di importo in valore assoluto.

Fringe benefit per il dipendente

L'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, prevede per il fringe benefit costituito dall'auto assegnata in uso promiscuo l'imputazione al dipendente (lavoratore subordinato) di un importo forfetario quale reddito imponibile da indicare in busta paga.

Come in passato, si assume una percentuale dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI (pubblicate in G.U. entro il 31 dicembre dell'anno precedente), **al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente.**

Fino al 2024

L'articolo 51, comma 4, lettera a) del TUIR, stabiliva le seguenti percentuali (da applicare ai 15.000 Km), determinate in funzione delle emissioni di anidride carbonica del veicolo:

- il 25%, per veicoli con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro (g/km di CO₂);
- il 30%, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- il 50%, a decorrere dal 2021, per veicoli con valori di emissione superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km;
- il 60%, a decorrere dal 2021, per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km.

Dal 2025

L'articolo 1, comma 48, della legge di Bilancio 2025 ha rimodulato le percentuali per l'attribuzione del fringe benefit e, soprattutto, ha sostituito, dal 2025, il previgente criterio basato sul livello di emissioni di CO₂ con quello basato sulla tipologia di veicoli (elettrici, plug in, altro).

Dal 2025 è, infatti, previsto che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume l'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI **al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente** nelle percentuali – determinate in base alla tipologia di motore del veicolo - di seguito indicate:

- 50% per la generalità dei veicoli;
- 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Esempio

L'azienda concede in uso promiscuo ad un dipendente il 1° maggio 2025 un'autovettura ordinata il 1° febbraio 2025.

Nell'ipotesi in cui l'auto non rientri né nei veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica, né nei veicoli elettrici ibridi plug-in e, pertanto rientri, ai fini che qui interessano, nella "generalità dei veicoli" per i quali si applica il coefficiente del 50%, ed ipotizzato un costo chilometrico pari a 0,5978, il valore del fringe benefit sarà così determinato:

Km convenzionali		costo chilometrico di esercizio (tab. ACI)		percentuale applicata		Valore convenzionale benefit
15.000	x	0,5978	x	50%	=	€4.483,50
Valore convenzionale benefit	-	somma eventualmente addebitata al dipendente			=	Valore che concorre al reddito imponibile del dipendente

In conclusione, nel caso in cui il dipendente non versi somme all'azienda, il valore convenzionale dell'auto concessa in uso promiscuo è (in base alla nuova disciplina) **4.483,50 euro**.

Il "ripescaggio" delle auto già ordinate

In deroga a quanto previsto dalla legge di Bilancio 2025, l'articolo 6, comma 2-bis, del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, ha stabilito che la nuova disciplina della legge di Bilancio 2025, non si applichi agli autoveicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso ai dipendenti entro il 30 giugno 2025.

In particolare, continuano ad applicarsi le percentuali dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2024 a:

- veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
- veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

Dunque, nel caso in cui l'auto in uso promiscuo sia stata già ordinata entro il 31/12/2024 e sia assegnata al dipendente entro il 30 giugno, lo stesso potrà fruire della più conveniente tassazione prevista dall'articolo 51, comma 4, lettera a) previgente (vedasi paragrafo "Fino al 2024").

Per contro, alle auto ordinate a decorrere dal 1° gennaio 2025 si applica la nuova disciplina della legge di Bilancio 2025.

Assegnazione dell'auto al dipendente

Si ricorda che l'assegnazione in uso promiscuo dell'autovettura deve essere provata con idonea documentazione che ne attesti con certezza l'utilizzo (ad esempio, specifica clausola del contratto, verbale di assegnazione, oppure altro documento).

Soglia di esenzione dei benefit per il 2025, 2026 e 2027

Regola generale: L'articolo 51, comma 3, del TUIR, stabilisce una soglia di 258,23 euro entro cui i fringe benefits complessivi non concorrono a formare il reddito del dipendente.

La soglia di esenzione si applica nel solo caso in cui il valore complessivo dei fringe benefits concessi al dipendente nel periodo d'imposta risulti inferiore o pari al limite. Se i fringe benefit complessivi sono superiori al limite, gli stessi concorrono interamente a formare il reddito. In pratica, non concorre alla formazione del reddito solo l'eccedenza rispetto a 258,23, ma tutto il valore dei fringe benefits.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Deroga: Con l'articolo 1, comma 390 della legge di Bilancio 2025, per i soli periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, è stato derogato temporaneamente al limite di 258,23 euro, stabilendo che non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, tra l'altro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti. Rientra tra questi anche il valore dell'auto assegnata in uso promiscuo al dipendente **al netto delle somme eventualmente addebitate al dipendente**.

Il limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico - compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati.

Pertanto, ipotizzando che non vi siano altri fringe benefits, se il fringe benefit relativo all'auto in uso promiscuo, al netto delle somme eventualmente corrisposte dal dipendente non supera i 2.000 euro (per il dipendente con figli), per gli anni 2025, 2026 e 2026, lo stesso non sarà tassato.

Fruizione della soglia di esenzione "maggiorata"

Per fruire della soglia di non concorrenza al reddito di 1.000 o 2.000 euro, il dipendente è tenuto a dichiarare all'azienda di avervi diritto indicando altresì, per l'esenzione fino a 2.000 euro, il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico.

Si evidenzia che in assenza della dichiarazione del dipendente, l'agevolazione non può essere applicata. L'azienda può acquisire la dichiarazione con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità del sottoscrittore, senza che sia necessaria l'autenticazione della sottoscrizione.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

18 giugno 2025

Studio Giuliano